

Statuto AGIDI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti cod. civ., l'Associazione denominata "AGIDI Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare".

L'Associazione ha sede in Roma e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, in considerazione:

- (a) della opportunità di creare idonee sinergie professionali per contribuire alla crescita di una cultura immobiliare;
- (b) della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e diverse specializzazioni nell'esercizio della professione legale (tra le quali esemplificando il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto civile e finanziario);
- (c) della necessità di fornire servizi di assistenza e consulenza legale sempre più aderenti (o rispondenti) alle esigenze del mercato e degli operatori della filiera immobiliare;

ha per oggetto:

- la diffusione della cultura immobiliare fra i diversi operatori della filiera, anche attraverso la promozione di iniziative nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale, con particolare riferimento ai settori del diritto immobiliare;
- la diffusione della conoscenza dei temi legati al governo del territorio e alla regolamentazione degli strumenti per l'erogazione di servizi, nonché della disciplina degli investimenti nel mercato immobiliare;
- la soluzione dei problemi degli operatori del diritto che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto immobiliare;
- lo studio e la definizione, anche in cooperazione con gli Organismi istituzionali nazionali, europei ed internazionali preposti alla disciplina dell'esercizio della professione legale, di regolamentazioni armonizzate al fine di consentire la prestazione di consulenza legale in modo integrato.

A tale fine l'Associazione promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinnanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari.

Art. 3 - Soci

All'Associazione possono aderire come Soci solo gli operatori del diritto e i professionisti (avvocati, notai, docenti, cultori della materia, ingegneri, architetti) che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore immobiliare e che siano ammessi dal Collegio dei Vice Presidenti.

Il requisito della prevalenza della materia immobiliare nell'ambito dell'attività professionale del Socio è attestato da una autocertificazione che deve essere resa sia al momento iniziale, che nel corso di verifiche periodiche che debbono essere effettuate con cadenza almeno triennale.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno parità di diritti e di doveri ed in particolare hanno il diritto di partecipare alle riunioni, convegni e manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo le modalità stabilite.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui ammontare è fissato dal Collegio dei Vice Presidenti.

La qualifica di Socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 Cod. Civ., non è trasferibile e nè il Socio nè i suoi eredi potranno vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita delle qualità di Socio

La qualità di Socio si perde in caso di:

- a) recesso o dimissioni annunciate con comunicazione da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente. Le dimissioni hanno effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione;
- b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- c) esclusione per indegnità o morosità persistente contestata al Socio dal Vice Presidente Vicario con il parere obbligatorio e vincolante del Presidente. In caso di disaccordo la decisione viene rimessa all'Assemblea;
- d) decesso.

Art. 6 - Mezzi finanziari

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale delle contribuzioni dei Soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti e di

privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea nazionale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Presidente Onorario;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Vice Presidente Vicario.

Il Presidente, i Vice Presidenti e il Vice Presidente Vicario sono nominati per la prima volta in occasione della costituzione dell'Associazione.

Art. 8 - Assemblea Nazionale dei Soci

8.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio, in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Socio munito di delega. Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e provvede all'approvazione del bilancio, alla elezione dei Vice Presidenti e del Presidente e a quant'altro rientri nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario o da almeno tre Vice Presidenti.

8.2 L'assemblea è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario ogni qualvolta questi lo ritengano necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci con domanda motivata e sottoscritta. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, in via telematica in formato non modificabile (ad esempio formato PDF o equivalenti disponibili al momento dell'invio), almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.3 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci siano essi presenti in proprio o per delega.

8.4 In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima.

8.5 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie è necessario

il voto favorevole della maggioranza dei presenti o per delega purchè essi costituiscano almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Vice Presidente indicato dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori.

8.6 L'Assemblea vota per alzata di mano. Nel caso di nomina e revoca dei Vice Presidenti, della elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci presenti o per delega, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

8.7 La partecipazione all'Assemblea da parte dei Soci è consentita anche in modalità telematica attraverso apposito *link* di video collegamento preventivamente comunicato.

Art. 9 - Presidente e Presidente Onorario

9.1 Il Presidente dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea tra i Vice Presidenti, dura in carica per il periodo di un anno e può essere rieletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato scientifico, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Il Presidente, inoltre, coordina le attività scientifiche dell'Associazione ed esprime il proprio parere, rimettendolo all'Assemblea, sull'ammissione ed esclusione dei Soci.

9.2 La carica di Presidente Onorario dell'Associazione è attribuita all'Avv. Riccardo Delli Santi per aver contribuito in modo determinante alla fondazione ed allo sviluppo dell'Associazione.

Il Presidente Onorario ha il compito di fornire supporto di alta strategia agli organi direttivi dell'Associazione e di conservarne la memoria storica. Il Presidente Onorario, inoltre, contribuisce alla promozione dell'Associazione e dei rapporti istituzionali.

La carica di Presidente Onorario è personale, gratuita e vitalizia, salvo dimissioni.

Art. 10 - Vice Presidenti

L'Assemblea nomina da due a quattro Vice Presidenti. I Vice Presidenti durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi si riuniscono nel Collegio dei Vice Presidenti ed eleggono il

Vice Presidente Vicario. Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno dei Vice Presidenti, si provvede alla sostituzione da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Vice Presidenti la sostituzione avverrà in un'Assemblea appositamente convocata perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Vice Presidenti, in base alle deleghe loro attribuite, sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Comitato scientifico, provvedono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e promuovono tutte le attività che a ciò appaiono necessarie e utili. In particolare: mettono in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea; stabiliscono le direttive per l'organizzazione di riunioni, conferenze, congressi e manifestazioni in genere; presiedono alle attività associative attinenti alla materia loro delegata; curano l'incremento e lo sviluppo dell'Associazione; esprimono il proprio parere rimettendolo all'Assemblea sull'ammissione ed esclusione dei Soci; il Vice Presidente delegato al Bilancio compila il bilancio e i conti consuntivi. I Vice Presidenti possono riunirsi in Collegio dei Vice Presidenti, convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario. In tal caso, delle riunioni dei Vice Presidenti è redatto verbale da un delegato, anche non Vice Presidente. Il verbale viene inviato in forma telematica a tutti i Soci. All'interno del Collegio dei Vice Presidenti vengono attribuite, ad uno o più componenti, le deleghe di funzione in relazione a specifiche materie.

Il Presidente e il Presidente Onorario partecipano di diritto alle riunioni dei Vice Presidenti.

Art. 11 - Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario organizza e coordina l'attività dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni collegiali dei Vice Presidenti; esercita le deleghe che gli sono affidate ed esperisce gli affari correnti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano state delegate ai Vice Presidenti.

Art. 12 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto di non meno di cinque personalità, anche non giuristi, che hanno particolarmente illustrato il diritto immobiliare. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea nazionale dei Soci su proposta del Presidente Onorario e durano in carica a tempo indeterminato.

Il Comitato scientifico presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

Il Presidente Onorario presiede il Comitato Scientifico e ne è membro di diritto.

Art. 13 - Esercizio sociale - Bilancio - Scioglimento

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio, il Vice Presidente delegato al bilancio procede alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sull'andamento della gestione. Su di esso esprimono la propria opinione il Presidente e tutti i Vice Presidenti con parere motivato.

Il bilancio e i pareri ad esso relativi, verranno inviati in via telematica ai Soci e depositati in visione ai Soci presso la sede sociale per almeno dieci giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà accantonata per essere utilizzata in manifestazioni od opere con finalità sociale.

In caso di scioglimento la Assemblea nomina il o i liquidatore/i attribuendo i relativi poteri.
